



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO S.U.A. - STAZIONE UNICA APPALTANTE

CONVENZIONE Rep. n. /2025

**PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E P.P.P.
(Partnership Pubblico Privato) PER CONTO DEL COMUNE DI ESCOLCA MEDIANTE LA
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

L'anno duemilaventicinque, il giorno (_____) del mese di _____,

TRA

Il **Dott.** _____, nato ad _____ il 00.00.19__, Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Cagliari, in nome e per conto della medesima, di seguito denominata “SUA”, con sede legale a Cagliari, Viale Ciusa 21, codice fiscale 00510810922, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Metropolitano n. __ del __.01.2025, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il **Sig.** , nato a _____ il 00/00/19__, in qualità di Sindaco del Comune Escolca in nome e per conto del medesimo con sede legale in Escolca, nella _____, snc, - C.F. _____
– P.I. _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 00/00/2025 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Cagliari ha costituito con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 17.12.2018 la Stazione Unica Appaltante ai sensi del D.P.C.M. 30 giugno 2011 e degli artt. 3 e 37 del D. Lgs. 50/2016, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;

b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;

	c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;	
	d) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;	
	e) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili,	
	la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento della funzione.	
	- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 79 del 16/06/2021 è stato approvato il	
	regolamento sul funzionamento della Stazione unica appaltante della Città Metropolitana di	
	Cagliari;	
	- con nota prot. n.1759 del 20/01/2025 il Comune di Escolca ha chiesto alla Città	
	Metropolitana di Cagliari la disponibilità a fruire della propria Stazione Unica Appaltante per	
	la gestione delle procedure di scelta del contraente per le concessioni di importo superiore al	
	limite previsto nell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.	
	- si rende necessario disciplinare in modo puntuale i compiti attribuiti alla Stazione Unica	
	Appaltante e quelli di competenza dei singoli Enti che aderiranno, sia in relazione alle	
	effettive necessità dei medesimi che alle risorse umane e finanziarie disponibili;	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO	
	Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.	
	L'Ente aderente delega alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Città Metropolitana	
	di Cagliari, le funzioni ed i compiti di cui all'art. 62 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n.	
	36/2023), al fine di procedere, per suo conto, all'aggiudicazione di Appalti e di P.P.P.	
	(Partnership Pubblico Privato) di importo superiore al limite previsto nell'art. 62, comma 1,	
	del D. Lgs. n. 36/2023.	
	ART. 2 – MODALITA' OPERATIVE	
	1. La S.U.A. opera di norma mediante procedure aperte e ristrette di cui agli articoli 70 e ss.	
	del D. Lgs. 36/2023, nonché mediante procedure negoziate, ai sensi dell'art. 50, per i	
	<i>pagina 2 di 9</i>	

contratti sotto soglia.

2. La Città Metropolitana, negli atti di gara, dovrà indicare chiaramente che essa agisce quale Stazione Unica Appaltante ed in forza di delega di funzioni conferita dall'Ente aderente con la presente convenzione.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

1. La Stazione Unica Appaltante provvede all'espletamento dell'intera procedura di gara secondo le modalità concordate. La Direzione della SUA si riserva in ogni caso, in relazione al proprio carico di lavoro e alle scadenze indicate dall'ente aderente, di assentire o meno alla presa in carico dei procedimenti.

2. La sua attività inizia successivamente alla trasmissione, da parte dell'Ente aderente, della determinazione a contrarre adottata ai sensi degli artt. 17 del D. Lgs. 36/2023 e 192 T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., corredata dalla completa e regolare documentazione tecnica e amministrativa, necessaria per la predisposizione degli atti e adempimenti di propria competenza, e termina con l'aggiudicazione.

3. La Stazione Unica Appaltante:

a) designa un RUP per le attività di propria competenza ai sensi dell'art. 15, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, che provvederà a richiedere il CIG;

b) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara, la lettera di invito e gli avvisi di manifestazione di interesse e le relative determinazioni di approvazione, in base a quanto concordato con l'Ente aderente e stabilito nella determinazione a contrarre adottata da quest'ultimo, provvede al pagamento delle spese dovute a titolo di contributo a favore dell'Anac;

c) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara sulla/e diverse piattaforma/e di gestione telematiche in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità sulla G.U.U.E., sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, nonché

	sul sito istituzionale della Città Metropolitana e di comunicazione ai partecipanti, previsti in	
	materia di affidamento dei contratti pubblici, fino alla determina di aggiudicazione;	
	d) nomina la commissione giudicatrice in caso di gara da affidare mediante il criterio	
	dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei nominativi indicati e	
	trasmessi dall’ente aderente, (il segretario verbalizzante della commissione sarà indicato fra i	
	dipendenti della SUA);	
	e) provvede all'ammissione/esclusione dei concorrenti, all’aggiudicazione della gara,	
	rinviano all’ente aderente per l’assunzione dell’impegno di spesa a favore	
	dell’aggiudicatario;	
	f) cura la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario sia tramite FVOE, sia presso gli Enti	
	pubblici o privati o le Amministrazioni competenti;	
	g) trasmette all'Ente interessato le risultanze della gara e tutta la documentazione	
	necessaria per la stipulazione del contratto;	
	h) cura la gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di	
	aggiudicazione, ivi compresa la predisposizione di atti e relazioni riportanti elementi tecnico-	
	giuridici rilevanti per la difesa in giudizio; provvede, al riguardo, alla nomina dell'Avvocato	
	per la rappresentanza e difesa in giudizio, nonché alla nomina di eventuali consulenti di	
	parte.	
	ART. 4 – COMPETENZA DELL’ENTE ADERENTE	
	1. Sono di competenza dell’Ente aderente i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo:	
	1.a) la fase di programmazione degli appalti di lavori, servizi, forniture e P.P.P.	
	(l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da	
	affidare e la relativa copertura finanziaria);	
	1.b) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;	
	<i>pagina 4 di 9</i>	

	1.c) la richiesta del CUP;	
	1.d) l'approvazione e validazione della progettazione tecnica;	
	1.e) l'adozione della determinazione a contrarre, con i relativi allegati (capitolato speciale d'appalto, quadro economico, altri documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, P.S.C. o D.U.V.R.I, schema di contratto), contenente i criteri di selezione, inclusa la proposta, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione con i relativi punteggi, la prenotazione dell'impegno di spesa;	
	1.f) la gestione della fase eventuale di sopralluogo, la predisposizione delle risposte alle richieste di chiarimenti tecnici, la valutazione della congruità/anomalia dell'offerta ex art. 93 del D. Lgs. 36/2023.	
	1.g) l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione dei finanziamenti;	
	1.h) il perfezionamento dell'impegno di spesa una volta avuta comunicazione dell'aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la gestione di tutta la fase esecutiva dello stesso.	
	2. L'ente aderente è tenuto inoltre, a:	
	- garantire la disponibilità del RUP dell'intervento (o di altro proprio referente che sarà espressamente comunicato) per lo svolgimento delle attività istruttorie prodromiche all'espletamento delle gare; il RUP "comunale" dovrà agire in stretto collegamento col RUP della fase di gara; stante il limitato contingente di personale della SUA metropolitana, che non consente l'assolvimento illimitato delle procedure di gara commissionate, dovrà collaborare nella redazione degli atti del procedimento, quali lettere di manifestazione di interesse, lettere di invito, disciplinari di gara, modulistica, partecipazione ai seggi di gara, verbali di sedute di gara, istruttoria di determinazioni di indizione, di nomina delle commissioni giudicatrici, di determinazioni di aggiudicazione, nonché per la verifica dei	
	<i>pagina 5 di 9</i>	

	requisiti, nei termini che verranno stabiliti dalla SUA. La mancata disponibilità del RUP	
	comporterà l'esonero di responsabilità della SUA per l'eventuale non rispetto dei tempi	
	imposti dai provvedimenti di attribuzione del finanziamento alla base della gara	
	commissionata;	
	- informare le ditte partecipanti alla gara dell'avvenuta stipula del contratto entro i termini	
	previsti dalla normativa vigente;	
	- provvedere alla pubblicità legale degli avvisi di appalto aggiudicato;	
	- pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, anche	
	mediante link a quanto pubblicato sul sito web della SUA per le fasi di competenza di	
	quest'ultima;	
	- richiedere il subentro del CIG del RUP uscente della SUA al RUP subentrante dell'ente	
	aderente.	
	3. L'ente aderente dovrà trasmettere l'elenco delle procedure di gara che intende delegare	
	anticipatamente rispetto ai tempi di esecuzione dell'appalto, con cadenza almeno	
	trimestrale.	
	ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI	
	1. Il servizio svolto dalla SUA è gratuito. Saranno poste a carico dell'Ente aderente le seguenti	
	spese vive:	
	a) una quota dell'incentivo ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023, destinata alla fase di gara, nella	
	misura percentuale prevista dal regolamento della Città Metropolitana di Cagliari;	
	b) il contributo ANAC;	
	c) le spese per la commissione giudicatrice (ove sia prevista la nomina);	
	d) eventuali altre spese obbligatorie per legge e/o strettamente attinenti alla procedura di	
	- gara.	
	2. Le somme di cui sopra sono impegnate nella determinazione a contrarre in favore della	
	<i>pagina 6 di 9</i>	

	Città Metropolitana e trasferite alla medesima al momento della richiesta di avvio della	
	procedura di gara. Le somme non spese saranno restituite all'Ente aderente alla conclusione	
	della procedura di affidamento, in seguito alla redazione di apposito rendiconto.	
	ART. 6 - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE PROCEDURE GESTITE DALLA SUA	
	1. L’ente delegante è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Stazione	
	Unica Appaltante ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli	
	effetti e i risultati della gara sono imputati ai singoli Comuni, l’imputazione formale degli atti,	
	rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Città Metropolitana,	
	contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva	
	all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa.	
	2. La Città Metropolitana si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria	
	Avvocatura informandone il Comune interessato. Le spese di giudizio, i compensi	
	professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a	
	carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la	
	soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Città Metropolitana.	
	ART. 7 DURATA	
	1. La presente convenzione avrà durata di anni cinque e potrà essere rinnovata.	
	ART. 8 RECESSO	—
	1. E’ possibile recedere dalla presente convenzione qualora vengano meno i motivi che ne	
	hanno determinato la costituzione e ne giustificino la sussistenza.	
	2. L’atto dovrà essere adottato e formalmente comunicato al contraente previo preavviso di	
	almeno due mesi, e produrrà i suoi effetti al termine dei procedimenti in corso. L’Ente che	
	recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all’anno in corso, oltre che	
	per le obbligazioni aventi effetti permanenti.	
	<i>pagina 7 di 9</i>	

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presente convenzione deve intendersi automaticamente risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa contestazione via PEC almeno 15 giorni prima, con la semplice comunicazione mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nel caso di grave o reiterato inadempimento delle prestazioni secondo le modalità previste agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7

ART. 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Tutte le eventuali e successive disposizioni normative adottate ad integrazione o modifica degli artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023, o di qualsiasi altra norma, anche regionale, disciplinante le acquisizioni di lavori, servizi, forniture e P.P.P. tramite Stazioni Uniche Appaltanti o Centrali di committenza, sostituiranno le clausole del presente atto con esse incompatibili o difformi.

ART. 11 - COMUNICAZIONI E PRIVACY

1. Le comunicazioni tra SUA e incaricato esterno individuato dal Comune aderente potranno avvenire attraverso diverse soluzioni tecniche che verranno comunicate successivamente alla stipulazione, quali posta elettronica, condivisioni in spazi cloud, pec, comunicazioni telefoniche o tramite ulteriori soluzioni che si rendesse necessario implementare per la puntuale ed efficace gestione dei procedimenti.

2. La Sua e l'incaricato esterno individuato dal Comune aderente si impegnano al rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati, - GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del D. Lgs. 196/2003 e del vigente Regolamento della Città Metropolitana di Cagliari per l'attuazione delle norme in materia di protezione di dati personali

ART. 12 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda al Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Cagliari, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 79 del 16/06/2021.

ART. 13 - PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013, gli estremi del presente atto verranno pubblicati sul sito web della Città Metropolitana di Cagliari.

ART. 14 – FORMA, ESENZIONE BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.

2. Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Città Metropolitana di Cagliari

IL DIRIGENTE Dott. _____

Per il Comune di Escolca

Il Sindaco